



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

10

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL

[Signature]

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 26 aprile 2024, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodigiani

Componente

Avv. Flaminia Longobardi

Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data in data 19/04/2024, pervenuto in pari data, prot. n.545, del Sig. Lucio Radetich, tesserato e allenatore dell'Associazione Sportiva Salerno Rugby, rappresentato e difeso dell'Avv. Lorenzo Fusco, giusto mandato allegato al medesimo reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Campano, nella riunione del 17/4/2024, Comunicato U14/19/GST, pubblicato in data 18/4/2024, con cui, in relazione al raggruppamento n.3 del Campionato Under 14, Associazione Sportiva Salerno Rugby v ASD Arechi Rugby, disputato in data 14/4/2024, ha inflitto allo stesso sig. Lucio Radetich l'interdizione di quarantacinque giorni (dal 15/4/2024 al 29/5/2024 compresi), per le infrazioni di cui all'art. 28/1, lett. b) (proteste arbitro), lett. c), (offese arbitro), e lett. d), (minacce arbitro), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* il sig. Lucio Radetich ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo l'erroneità della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale e chiedendone la riforma, in quanto sarebbe fondato su informazioni confuse ed errate.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicco - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

In particolare, la difesa del reclamante, in primo luogo, ha eccepito che, contrariamente a ciò che è stato riportato nel referto arbitrale, il Sig. Radetich non sarebbe stato espulso al 50° minuto del secondo tempo della gara per le ragioni illustrate nel Mod. D dello stesso referto, in quanto i fatti riportati nel Mod. D. riguardano circostanze che non attengono alla gara, ma avvenuti dopo la sua conclusione, con la conseguenza che il Sig. Radetich sarebbe stato sanzionato per motivi ignoti o che, comunque, non sono avvenuti nel corso della gara, e a dimostrazione di ciò è stato prodotto un video con il filmato della partita.

Nel reclamo, inoltre, è dedotto che nel Mod. D sono stati riportati fatti che si sono verificati in modo del tutto diverso da come descritti, essendosi trattata di una discussione post-partita autorizzata dall'arbitro nel corso della quale non sono mai state rivolte all'arbitro espressioni minacciose, irrispettose e offensive, e la stessa frase pronunciata dal Sig. Radetich, *"ti fai influenzare troppo dalla tua società di origine"*, non voleva essere in alcun modo ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

Il reclamante, pertanto, dopo avere precisato che nell'occasione intendeva solo esprimere all'arbitro correttamente il proprio pensiero evidenziando i marchiani errori commessi, ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione e la revoca della sanzione inflitta.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 19.04.2024, comunicata in pari data, fissava la Camera di Consiglio per il giorno 26.04.2024, da svolgersi anche in modalità da remoto.

Alla camera di consiglio del 26.04.2024 compariva per il reclamante, da remoto, l'Avv. Lorenzo Fusco, il quale illustrava il ricorso e concludeva insistendo per l'accoglimento.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Collegio, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, riteneva di sentire sui fatti oggetto del reclamo l'arbitro, il quale forniva i chiarimenti richiesti.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un comportamento offensivo e minaccioso che sarebbe stato assunto dal Sig. Radetich nei riguardi dell'arbitro in occasione della gara oggetto di reclamo.

In via preliminare, il Collegio osserva come il video offerto in comunicazione dal reclamante con le immagini della gara non possa essere preso in considerazione ai fini della decisione, in quanto irrilevante alla luce dei chiarimenti forniti dall'arbitro della gara, Sig.ra Simona Ventura, e, comunque, inammissibile in ragione della normativa vigente.

Al riguardo, la Corte ricorda che la fattispecie oggetto del reclamo non rientra evidentemente in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che consente l'utilizzo della prova filmata esclusivamente in caso di errore di persona, per fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco non rilevati dagli ufficiali di gara o, comunque, che abbiano causato lesioni gravi o gravissime, nonché per fatti violenti commessi, in occasione della gara, da soggetti non agonisticamente partecipanti alla gara.

Per quanto concerne il merito del reclamo, il Collegio osserva che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nel referto di gara, riguardo all'episodio oggetto del reclamo, l'arbitro Sig.ra Simona Ventura, dopo avere indicato nel Mod. C, quale tesserato espulso, il Sig. Lucio Radetich, nel tempo 2, al minuto 55, ha riportato le motivazioni nel Mod. D, dove ha scritto quanto segue: *"La prima meta dell'Arechi è stata segnata e trasformata tra la linea di touche e i 15mt. La partita si è giocata in 13 contro 13, grazie al Salerno Rugby che ha prestato un giocatore all'Arechi Rugby. Al termine della partita il Sig. Lucio Radetich, allenatore del Salerno Rugby, stringendomi la mano mi ha chiesto se fosse possibile dirmi un paio di cose definite "consigli", siccome la partita era finita, non in vesti di allenatore ma di collega con più esperienza. Io ho ritenuto fosse meglio parlarne in privato e non davanti a tutti i ragazzi e allenatori presenti in campo e quindi uscita dal recinto di gioco il Sign. mi ha seguita, dove in primis ha preteso di voler parlare da solo con me cacciando dallo spogliatoio dell'arbitro una persona in mia compagnia dicendole di voler parlare solo con me chiudendo la porta. Inizialmente con toni molto garbati si è complimentato con me per l'arbitraggio della partita, essendo io un arbitro con poca esperienza, che ho gestito bene molte situazioni e migliorata rispetto all'anno scorso. I toni però sono iniziati a cambiare, toni alti e arroganti, quando ha voluto precisare che lui fosse una persona con tanta esperienza, che nonostante non fosse più arbitro potesse essere ancora influente, che ha arbitrato partite di alto livello e che io rispetto a lui non fossi nessuno, usando le seguenti parole: "Lei sa chi sono io? Sa che partite ho arbitrato?". Inoltre mi ha detto con le seguenti parole: "ti fai influenzare troppo dalla tua società nell'arbitraggio" questo come per dire che ho favorito l'Arechi Rugby, l'altra squadra che ha partecipato all'incontro. Ha voluto evidenziare dei miei errori nell'arbitraggio fatti secondo lui a discapito della squadra del Salerno Rugby proprio per questo mio "favoritismo" per l'altra società, gli errori erano 2: il primo un frontino fatto da un giocatore dell'Arechi sanzionato solo con calcio di punizione che poi verificatosi una seconda volta è stato sanzionato da parte mia con un cartellino giallo al giocatore*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

che ha ricomesso lo stesso fallo, il secondo un calcio di ripresa da parte dell'Arechi di cui non fossi sicura calciato bene e di conseguenza l'ho fatto ripetere. Ho ringraziato con molto garbo e gentilezza i "consigli" dati non essendo io d'accordo con quanto detto e nel momento in cui ho invitato il Sig. Radetich ad uscire dal mio spogliatoio lui con molta arroganza ha insistito nel rimanere, rimanendo in piedi fermo al centro della stanza, finché io non avessi detto il punteggio finale della partita, che non avevo ancora dato perché preferivo controllarmi il cartellino all'interno dello spogliatoio con molta calma, farmi i conti, e all'uscita dopo la doccia avrei dato il risultato ufficiale ad entrambe le squadre. Nonostante tutti sapessero come fosse andata la partita. A questo punto il Sig. Radetich ha iniziato a inveire urlando nei miei confronti dicendo: "la signorina ha cambiato il risultato della partita" e "chiederò il filmato della partita" io continuavo a rispondere che non avevo ancora contato i punti quindi non potevo cambiare il risultato non conoscendolo precisamente. Dopo questo esce dal mio spogliatoio dirigendosi verso lo spogliatoio della sua squadra e verso l'esterno dove erano presenti tutti gli spettatori della partita urlando: "la signorina ha cambiato il risultato" facendo così scaldare gli animi. Notando un po' di confusione all'esterno decido di uscire per capire cosa stesse succedendo e noto varie discussioni create tra i genitori dei ragazzi del Salerno Rugby. Con tanto di figli al fianco, che inveivano nei miei confronti dicendo che avessi truccato il risultato, a quel punto mi è stato detto con tono minaccioso dal Sig. Radetich: "Ti conviene non stare qui fuori e andare dentro a fare la doccia", come se fosse pericoloso per la mia persona rimanere lì fuori, rispondo facendo capire che questa cosa detta fosse quasi intimidatoria nei miei confronti e che io avrei quindi dovuto scriverlo nel referto, lui negando e mettendosi sulla difensiva mi ripete la stessa frase di nuovo aggiungendo che fosse un "consiglio". A quel punto non sapendo più come reagire a quella situazione, di nervosismo e di caos, creata dopo le frasi dette dal Sig. Radetich, decido di rientrare nello spogliatoio, fare le mie cose e



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

dirigermi al terzo tempo, dove da parte dei giocatori e dei genitori di entrambe le squadre ho ricevuto comprensione e affetto”.

La Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, ha ritenuto di sentire l'arbitro della gara, Sig.ra Simona Ventura, la quale ha confermato quanto riportato nel proprio referto e ha precisato che i fatti erano avvenuti poco dopo la conclusione della gara, e per questa ragione aveva indicato nel referto il minuto 55, in quanto si trattava di una partita da due tempi di 25 minuti e, quindi, aveva ritenuto in tal modo di mostrare una tempistica successiva al termine della partita; inoltre, ha precisato che non si era ovviamente trattata di una espulsione, ma che aveva inteso procedere a una segnalazione di quanto accaduto nel post partita e, quindi, non avendo trovato uno specifico spazio nella modulistica del referto, aveva pensato di riportarlo nella parte dedicata ai tesserati espulsi.

Il Collegio, in primo luogo, in considerazione dei motivi di impugnazione, ritiene opportuno ricordare il carattere devolutivo dell'appello, nel senso che la questione rimessa alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, effettuato dal Giudice Sportivo; pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, appare chiaro che il Sig. Lucio Radetich sia stato segnalato nel referto arbitrale per la condotta assunta dopo la conclusione della gara e nel corso della discussione avuta con la Sig.ra Simona Ventura.

Ciò posto, la Corte osserva che dalla lettura del referto arbitrale emerge che, in disparte da ogni valutazione sull'eventuale atteggiamento minaccioso nell'occasione tenuto dal Sig. Radetich, quest'ultimo dopo la partita in occasione della discussione avuta con l'arbitro, tra le altre frasi pronunciate, ha detto: *“ti fai influenzare troppo dalla tua società nell'arbitraggio”* e *“la signorina ha cambiato il risultato della partita”*.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Appare evidente che tali frasi, di per sé e nel contesto di una gara tra compagini giovanili Under14 che non può prescindere da un carattere anche educativo, integrano ampiamente la fattispecie delle frasi offensive di cui all'art. 28, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, che prevede la sanzione dell'interdizione da uno a nove mesi.

Questa Corte, pertanto, anche in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene che il Giudice Sportivo Territoriale abbia correttamente valutato la condotta oggetto del presente reclamo e applicato una sanzione adeguata all'infrazione commessa.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 14, 28/1, lett. b), (proteste arbitro), 28/1, lett. c), (offese arbitro), e 28/1, lett. d), (minacce arbitro), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Campano, che ha sanzionato il Sig. Lucio Radetich, tesserato e allenatore dell'Associazione Sportiva Salerno Rugby, con l'interdizione di quarantacinque giorni (dal 15/4/2024 al 29/5/2024 compresi);
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 26 aprile - 6 maggio 2024

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
Avv. Achille Reali

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it